Tab. 12

RAPPORTO TRA ASSEGNATI E CAPACITA' RICETTIVA NEGLI ANNI 2003 E 2004 PER REGIONI E AREE GEOGRAFICHE

LIVELLI DI SATURAZIONE PER REGIONI ED AREE GEOGRAFICHE	2003	2004	DIFFERENZA % 2003 - 2004
Valle D'Aosta	40,57	43,03	2,46
Trentino Alto Adige	68,15	63,14	-5,01
Friuli Venezia Giulia	41,28	32,92	-8,36
Piemonte	51,02	37,28	-13,74
Lombardia	60,05	43,68	-16,37
Liguria	38,69	23,26	-15,43
Emilia Romagna	47,39	40,28	-7,11
Veneto	57,81	52,32	-5,49
TOTALE NORD	53,49	42,12	-11,37
Toscana	57,41	39,17	-18,24
Lazio	63,81	39,64	-24,18
Marche	55,08	42,80	-12,28
Umbria	59,35	38,43	-20,92
Abruzzo	83,81	43,43	-40,37
Molise	100,87	66,67	-34,21
TOTALE CENTRO	61,80	40,71	-21,09
Campania	108,69	68,72	-39,98
Basilicata	81,47	64,60	-16,87
Puglia	99,18	66,66	-32,52
Calabria	75,71	49,61	-26,10
Sardegna	85,99	48,51	-37,48
Sicilia	88,54	60,28	-28,26
TOTALE SUD	94,77	62,18	-32,59
TOTALE ITALIA	63,19	45,62	-17,57

Ad una prima analisi risulta che il livello di copertura dei posti più alto è stato registrato al Sud con il 62,18% e in particolar modo nella regione Campania (68,72%), il più alto d'Italia.

Le altre due aree, Centro e Nord sono attestate ad un livello di saturazione rispettivamente di 40,71% e 42,12%.

Al Nord la situazione è stata particolarmente difficile in Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna che hanno fatto registrare livelli di copertura rispettivamente del 23,26%; 32,92%; 37,28% e 40,28%, mentre la Lombardia e la Valle d'Aosta si sono collocate al 43,68% e 43,03%. Il Veneto ha di poco superato il 50%. Solo il Trentino ha raggiunto il 63%.

Al Centro il livello di copertura più basso è stato registrato nell'Umbria con una percentuale del 38,43%, quello più alto in Molise con una percentuale di poco superiore al 66%. Tra il 39,17% ed il 42,80% si sono collocate Toscana, Lazio e Marche mentre l' Abruzzo ha registrato un livello di copertura superiore al 43%.

Ciò detto, è da evidenziare che l'attività di assegnazione è stata concentrata nella ricerca dei posti per una migliore collocazione dei giovani tenendo conto:

- delle richieste dell'obiettore di coscienza per quanto concerne il settore d'impiego e l'area vocazionale;
- della regione di residenza o di quella scelta dall'obiettore di coscienza;
- delle richieste nominative degli Enti convenzionati;
- della disponibilità finanziaria;

- della disponibilità di posti nella Regione di residenza o in quella prescelta dall'obiettore di coscienza.

L'analisi del *trend* delle assegnazioni evidenzia una costante crescita del sistema attivato di verifica nei confronti degli obiettori di coscienza per i quali risultavano situazioni pregresse non definite, finalizzato ad accertare, tramite verifiche presso i competenti uffici anagrafici dei Comuni di appartenenza, gli indirizzi degli obiettori di coscienza presso i quali recapitare le comunicazioni del caso, in quanto quelli in possesso dell'Ufficio non risultavano aggiornati e a far consegnare le lettere di assegnazione tramite l'Arma dei Carabinieri, laddove la ristrettezza dei tempi per l'avvio al servizio o le vicende residenziali degli interessati rendevano necessaria una notifica certa dei provvedimenti dell'Ufficio, al fine di garantire da parte dei destinatari l'adempimento dell'obbligo costituzionale sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

L'Ufficio ha provveduto, inoltre, alla notifica di n. 411 precettazioni tramite l'Arma dei Carabinieri in tutti i casi in cui le lettere di assegnazione, pur correttamente inviate all'indirizzo indicato sulla domanda di obiezione di coscienza, risultavano restituite per "destinatario sconosciuto", "destinatario trasferito" o "indirizzo incompleto".

L'Ufficio ha provveduto altresì a segnalare alla Procura della Repubblica, competente per territorio, ai fini della verifica della

eventuale sussistenza del reato di cui all'articolo 14, comma 1, legge n. 230 del 1998, n. 326 nominativi di giovani che, pur correttamente assegnati, non hanno iniziato il servizio alla data stabilita senza addurre alcuna giustificazione.

Infine, sempre in tema di assegnazione è da registrare che nel corso del 2004 l'Ufficio ha adottato n. 72 decreti di decadenza nei confronti di obiettori di coscienza, già interessati all'avvio per i quali sono intervenute o sono state portate a conoscenza dell'Ufficio stesso, cause ostative all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1998.

Le pratiche di ritardo per motivi di studio[13]

Dall'anno scolastico/accademico 2002-2003 la materia del ritardo per motivi di studio disciplinata dal D. Lgs. n. 504 del 30.12.1997, relativamente agli obiettori di coscienza è passato dalla gestione del Ministero Difesa a quella dell'Ufficio.

Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate presso l'Ufficio anziché presso i Distretti Militari.

Per i giovani residenti nella Regione Emilia Romagna è stata anche prevista la possibilità di presentare le suddette istanze presso la rispettiva sede periferica dell'Ufficio.

Per quanto specificatamente concerne la modalità di formulazione delle domande sono stati elaborati appositi modelli, in sostituzione di quelli in uso presso i Distretti Militari, reperibili e scaricabili dal sito internet dell'Ufficio *www.serviziocivile.it*.

In detti modelli si fa ampio ricorso all'istituto dell'autocertificazione (d.P.R. n. 445 del 2002) finalizzato alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Al fine dello snellimento dell'attività amministrativa è stata predisposta una procedura informatica per la trattazione delle domande di rinvio degli obiettori.

L'Ufficio ha inoltre inviato i modelli in questione presso le sedi dei distretti militari con l'invito a provvedere alla distribuzione agli obiettori che ne facessero richiesta o che, comunque, chiedessero

[13] A cura del Servizio ammissione e impiego.

notizie circa gli adempimenti da espletare per rinnovare il beneficio del ritardo.

Sono stati adottati, relativamente alle domande presentate:

- n. 6.772 provvedimenti di ritardo positivi per tutto il 2004;
- n. 1.428 provvedimenti di ritardo parziali (limiti di età);
- n. 447 provvedimenti di ritardo negativi per mancanza dei requisiti.

Le dispense d'ufficio[14]

Nel corso del 2004 i provvedimenti di dispensa per superamento dei termini entro i quali poter procedere legittimamente all'avvio al servizio degli obiettori (articolo 1, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997), sono stati 1.936 unità con una contrazione rispetto all'anno precedente del 48,70%; mentre le dispense di obiettori non avviati al servizio perché meno qualificati in base al profilo sanitario attribuito in sede di visita di leva – selezione si sono attestati sulle 619 unità.

L'adozione dei provvedimenti di dispensa per decorrenza dei termini è da attribuire ancora, come già evidenziato negli anni passati, anche se in percentuale minore, ad alcuni fattori esterni alla gestione del servizio civile svolta dall'Ufficio quali ad esempio: l'inoltro tardivo delle domande di obiezione di coscienza da parte dei Distretti Militari; la mancata comunicazione, sempre da parte dei Distretti Militari, della data di effettiva disponibilità dei giovani per l'avvio al servizio (dichiarazione di disponibilità al servizio resa contestualmente alla presentazione della domanda di obiezione di coscienza); retroattività della data di disponibilità per l'avvio al servizio civile rispetto a quella nella quale i giovani sono sottoposti a visita di leva (dalla quale decorrono i 15 giorni per la presentazione della domanda) in tutti i casi nei quali questa viene effettuate in ritardo per problemi organizzativi dei Consigli di Leva.

[14] A cura del Servizio ammissione e impiego.

Gli accompagnatori del servizio civile ai Grandi Invalidi[15]

La legge 27 dicembre 2002, n 288 (art. 1) e la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (art. 40), recanti rispettivamente "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", hanno previsto la possibilità per determinate categorie di grandi invalidi di guerra e per i ciechi civili, di usufruire di accompagnatori del servizio civile individuati tra obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale. Al fine di dare concreta attuazione a tale normativa, l'Ufficio ha emanato in data 03 marzo 2003 una circolare in merito all'utilizzo degli obiettori e dei volontari come accompagnatori di grandi invalidi e ciechi civili.

Nel dar seguito alle istanze di accompagnatore pervenute nel corso dell'anno 2004, questo Ufficio, accertata la sussistenza in capo agli interessati dei requisiti previsti dalla legge e non avendo la possibilità di procedere direttamente all'assegnazione di obiettori di coscienza a cittadini che ne facciano richiesta, ha provveduto ad interessare gli enti convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza situati nell'ambito dei comuni di residenza dei richiedenti.

Quanto sopra al fine di individuare la disponibilità dei medesimi a distaccare un giovane presso la persona da assistere.

La grande maggioranza dei riscontri in tal senso sono stati negativi, pertanto, limitatamente ai Grandi Invalidi per i quali la legge 288/02 prevede la possibilità di un assegno sostitutivo, in luogo

[15] A cura del Servizio ammissione e impiego.

dell'accompagnatore sono stati inviati circa 500 "attestati di impossibilità di assegnazione di un accompagnatore del servizio civile".

Va sottolineato che la possibilità di ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnamento non è invece previsto dalla legge n.289 del 2002 a favore dei ciechi civili.

Le dispense e le LISAAC (licenze illimitate senza assegno in attesa di congedo)[16]

La materia relativa ai provvedimenti di dispensa e L.I.S.A.A.C. è stata introdotta dall'art. 2, comma 2, del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324 recante: "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile", convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 424 del 1999.

Nell'anno 2004, ai sensi della normativa sopra citata sono state complessivamente adottati n. 24.967 provvedimenti di dispensa e L.I.S.A.A.C., oltre alle dispense adottate d'ufficio illustrate in precedenza, e precisamente:

- 24.967 ai sensi del D.P.C.M del 04.02.2004;
- 1.936 ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1997;
- 619 ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. C del D.L. n. 324 del 16.09.1999.

Nel dettaglio, le istanze di dispensa/L.I.S.A.A.C. a domanda trattate dall'Ufficio, nel corso dell'anno 2004, sono state :

- n. 4.151 dispense, di cui:
- n. 3.562 concesse
- n. 589 negate;

[16] A cura del Servizio gestione.

- n. 20.816 L.I.S.A.A.C. di cui:
- n. 17.556 concesse
- n. 3.260 negate.

Nell'anno 2004, così come già rilevato per il 2003, la motivazione più rilevante per la quale gli obiettori hanno presentato le istanze di dispensa e L.I.S.A.A.C. (n. 17.340) è stata quella di essere in possesso di una concreta proposta di lavoro in fase di definizione.

In particolare, sono state presentate:

- n. 2.594 domande di dispensa per "concreta offerta di lavoro", di cui:
 - n. 2.238 concesse
 - n. 356 negate;

- n. 14.746 domande di L.I.S.A.A.C. per "concreta offerta di lavoro", di cui:
 - n. 12.555 concesse
 - n. 2.191 negate.

A seguito delle dispense/L.I.S.A.A.C. concesse con l'obbligo di inviare entro 60 giorni il contratto di lavoro registrato presso le sezioni territoriali per l'impiego, sono state effettuate circa 12.500 verifiche (alcune in collaborazione con il Ministero del Lavoro), che

hanno dato seguito a circa 850 revoche del provvedimento di dispensa con relative precettazioni presso gli Enti di impiego.

Ed in particolare, sulle 49 verifiche effettuate in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 47 posizioni lavorative sono risultate regolari, 2 erano situazioni dubbie, delle quali - a seguito di successivi accertamenti - una è stata archiviata, mentre per la seconda, in assenza di positivi elementi di riscontro, è stata disposta la revoca della dispensa.

Gli obiettori che hanno presentato domanda di dispensa con motivazione "unico produttore di reddito" e che non hanno allegato all'istanza lo "stato di famiglia" ma una autocertificazione dello stesso, sono stati sottoposti a controllo presso i Comuni di residenza.

In particolare, sono state presentate:

- n. 418 domande di dispense quale "unico produttore di reddito" di cui:
 - n. 401 concesse;
 - n. 17 negate;

- n. 1.584 domande di L.I.S.A.A.C. quale "unico produttore di reddito", di cui:
 - n. 1.479 accolte;
 - n. 105 negate.

I controlli effettuati (circa 200), non hanno danno luogo a discordanze tra quanto dichiarato dagli obiettori e quanto è risultato dai registri anagrafici dei relativi Comuni.

Le ispezioni[17]

Come previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge 230 del 1998, l'Ufficio ha svolto l'attività di riscontro, finalizzata a verificare la qualità ed efficacia del servizio civile, il rispetto delle disposizioni normative in materia, delle convenzioni e dei progetti d'impiego, la solidità e la prassi della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, come pure la correttezza, la scrupolosità della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati. Le verifiche sono state condotte, nei limiti delle esigenze connesse con l'espletamento dell'attività ispettiva, con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile al regolare svolgimento dell'attività degli enti. Ciò ha costituito, inoltre, un momento di incontro con gli obiettori che sono stati chiamati ad esprimere, anche con l'ausilio di questionari, la propria opinione sul servizio prestato presso l'ente di assegnazione.

Con circolare 2 luglio 2003 sono state emanate direttive in ordine alle modalità procedurali per l'attività di ispezione e verifica sullo svolgimento del servizio civile.

Nel corso del 2004, il servizio ispettivo dell'Ufficio avvalendosi anche di funzionari delle sedi periferiche e con il concorso di personale dei servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (con il quale nel novembre del 2000, è stato stipulato un apposito Protocollo d'Intesa), ha organizzato e

[17] A cura del Servizio programmazione, monitoraggio e controllo.

condotto l'azione di controllo sulla base del programma di verifiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2004. In tale quadro, nel corso del 2004 sono state effettuate, ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230, n.66 ispezioni, di cui 30 periodiche nei confronti di enti che impiegano più di cento obiettori, 34 a campione sull'insieme degli enti convenzionati e 2 puntuali.

Sono state, inoltre, effettuate n. 31 ispezioni nei confronti di enti che gestiscono progetti ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 disposte a seguito di segnalazioni di fatti o situazioni denuncianti una non conformità nel comportamento di enti o dei giovani in servizio civile a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamenti ed una preventiva per l'eventuale assegnazione di obiettori.

In generale l'attività ispettiva è stata svolta in un clima di reciproca collaborazione ed ha consentito di eliminare le anomalie rilevate e di realizzare il ripristino della regolarità delle situazioni.

Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza[18]

Nel corso dell'anno 2004 si è registrata una contrazione del numero dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dall'Ufficio in materia di obiezione di coscienza, rispetto a quelli pervenuti nell'anno 2003.

In particolare, sono pervenuti 140 ricorsi, di cui 132 giurisdizionali e 8 amministrativi. L'Ufficio, inoltre, nel corso dell'anno 2004 ha proseguito la trattazione del contenzioso instauratosi negli anni precedenti e non ancora concluso.

L'oggetto e il numero dei ricorsi sono indicati in dettaglio nell'allegata tabella n.13, mentre lo stato di trattazione degli stessi è illustrato nella tabella n.14.

Come emerge dai dati della tabella n.13 la maggior parte dei ricorsi pervenuti all'Ufficio sono stati proposti avverso provvedimenti di diniego della dispensa dal servizio di leva nonché avverso provvedimenti di avvio al servizio civile.

In generale può rilevarsi che la riduzione del numero dei ricorsi è stata determinata principalmente dalle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato, che hanno annullato le decisioni emesse dai TT.AA.RR. su questioni ampiamente dibattute (quali le ipotesi di dispensa dallo svolgimento del servizio civile ed i termini di avvio al servizio) ed hanno confermato l'orientamento dell'Ufficio in ordine all'interpretazione delle norme da applicare nelle singole fattispecie.

[18] A cura del Servizio affari legali e contenzioso.